



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 699 DEL 18/04/2025**

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ATS INSUBRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021 PER IL PERIODO PER IL PERIODO DAL 1.1.2025 AL 31.12.2026 IMPORTO COMPLESSIVO € 12.163,40.



OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ATS INSUBRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021 PER IL PERIODO PER IL PERIODO DAL 1.1.2025 AL 31.12.2026 IMPORTO COMPLESSIVO € 12.163,40.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

viste e richiamate:

- la D.G.R. n. XII/3599 del 16.12.2024 avente ad oggetto "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. a1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30";
- la D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024 "Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0059920 del 23.07.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 6.9.2024 è stato disposto di stipulare per il periodo sino al 31.12.2024 la *"Convenzione per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al dipartimento di cure primarie, ai sensi della L.R. 22/2021"*;

vista la nota PEC prot. n. 96476 del 12.12.2024 con la quale ATS Insubria ha chiesto all'ASST dei Sette Laghi la disponibilità al rinnovo della convenzione per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al dipartimento delle cure primarie, ai sensi della L.R. 22/2021;

considerata la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione in essere con ATS Insubria per la regolamentazione delle attività afferenti al dipartimento di cure primarie per il periodo dall'1.1.2025 al 31.12.2026;



dato atto che con nota mail del 2.1.2025, agli atti, la Direzione Socio Sanitaria di questa ASST ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in argomento per il periodo dall'1.1.2025 al 31.12.2026;

considerato che, con deliberazione di ATS Insubria n. 106 del 20.02.2025, veniva autorizzata la stipula della Convenzione in oggetto;

preso atto della nota mail della S.C. Affari Generali e Legali Ufficio Convenzioni e Azioni di Rivalsa di ATS Insubria, nella quale si specifica che *“le ASST dovranno rendersi indipendenti con uso di un proprio applicativo entro il 31/12/2025, indipendentemente dalla disponibilità di SGDT, e che ove ASST non dovesse riuscire a rendersi autonoma entro suddetta data, sarà cura delle Parti aggiornarsi reciprocamente in tempo congruo per la definizione (modifica ovvero conferma) degli importi a carico delle ASST con effetto dal 31/01/2026”*;

ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto:

- di stipulare per il periodo dall'1.1.2025 al 31.12.2026 la Convenzione per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al dipartimento di cure primarie tra ASST dei Sette Laghi e ATS Insubria, nel testo condiviso dagli Enti firmatari (Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
- di rimborsare ad ATS Insubria l'importo di € 9.970,00 oltre IVA per i costi di assistenza e manutenzione degli applicativi per il periodo dall'1.1.2025 sino al 31.12.2025;
- di rimandare a successivo provvedimento l'imputazione del rimborso ad ATS per i costi di assistenza e manutenzione degli applicativi per il periodo dall'1.1.2026 sino al 31.12.2026, a seguito delle operazioni che ASST dovrà intraprendere per rendersi indipendente con uso di un proprio applicativo entro il 31.12.2025, indipendentemente dalla disponibilità di SGDT;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di stipulare per il periodo dall'1.1.2025 al 31.12.2026 la Convenzione per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al dipartimento di cure primarie tra ASST dei Sette Laghi e ATS Insubria, nel testo condiviso dagli Enti firmatari (Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
2. di rimborsare ad ATS Insubria l'importo di € 9.970,00 oltre IVA per i costi di assistenza e manutenzione degli applicativi per il periodo dall'1.1.2025 sino al 31.12.2025;
3. di rimandare a successivo provvedimento l'imputazione del rimborso ad ATS per i costi di assistenza e manutenzione degli applicativi per il periodo dall'1.1.2026 sino al 31.12.2026, a seguito delle operazioni che ASST dovrà intraprendere per rendersi indipendente con uso di un proprio applicativo entro il 31.12.2025, indipendentemente dalla disponibilità di SGDT;



4. di dare atto che il Responsabile Unico del Provvedimento è il Direttore f.f. della S.C. Gestione Acquisti;
5. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 9.970,00 + €. 2.193,40 (IVA 22%) = € 12.163,40 siano imputato al conto 4105210000 “ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ASL/AO/FONDAZIONI REGIONE” per l’anno 2025;
6. di provvedere con gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 698 DEL 08/04/2025

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ATS INSUBRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021 PER IL PERIODO PER IL PERIODO DAL 1.1.2025 AL 31.12.2026 IMPORTO COMPLESSIVO € 12.163,40.

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo (euro)
2024	4105210000	1250	€ 12.163,40

Altro:

	della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo	
	unico delle leggi regionali in materia di sanità)", si	
	individua, tra le funzioni in capo ad ATS, il governo	
	dell'assistenza primaria;	
	la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 suballegato 3 evidenzia	
	come la <i>"gestione amministrativa distrettuale/territoriale</i>	
	<i>MMG, PLS e MCA (verifica ADI, ADP, PIPP, attività</i>	
	<i>prescrittiva - attuazione AIA - turni MCA e gestione</i>	
	<i>postazioni)"</i> debba essere di competenza delle ASST;	
	che la D.G.R. n. 5513/2016, al comma B.2.4.2 attribuisce	
	al Dipartimento Cure Primarie di ATS la responsabilità del	
	governo del settore delle Cure Primarie e, nello specifico,	
	dell'assistenza primaria e del convenzionamento dei medici	
	di medicina generale (medici di assistenza primaria e	
	medici di continuità assistenziale) e dei pediatri di libera	
	scelta e specifica altresì che il Dipartimento Cure Primarie	
	si avvale delle ASST per garantire l'accesso ai servizi da	
	parte dei cittadini, comprese l'attività di scelta e revoca, il	
	rilascio/rinnovo di esenzioni dalla compartecipazione alla	
	spesa sanitaria, l'assistenza sanitaria al cittadino, ecc. e la	
	disponibilità delle postazioni di continuità assistenziale; la	
	stessa D.G.R. ribadisce come l'attività del Dipartimento	
	Cure Primarie deve essere condivisa con le ASST del	
	territorio di competenza;	
		Pagina 2 di 13

	con il coinvolgimento necessario dei Servizi di	
	Epidemiologia e di Farmacia di ATS;	
	Richiamate altresì la delibera del D.G. di ATS n. 495 del	
	31/07/2024 e la determina di ASST n. 1352 del 06/09/2024	
	con le quali ciascun Ente ha approvato la convenzione di pari	
	oggetto della presente fino al 31/12/2024;	
	Atteso che ASST si è resa autonoma nella gestione di diversi	
	aspetti legati alla amministrazione del settore delle Cure	
	Primarie e che, pertanto, alcune delle attività precedentemente	
	garantite da ATS non saranno oggetto di rinnovo (come meglio	
	specificato nell'allegato 2);	
	Evidenziato che, in attesa di ulteriori indicazioni regionali, le	
	parti concordano sull'individuazione delle attività e dei	
	fabbisogni informativi che dovranno continuare a essere	
	garantiti da parte di ATS, al fine della prosecuzione delle attività	
	di governo del settore delle Cure Primarie da parte di ASST,	
	così come descritto negli allegati 1 e 2 della presente	
	convenzione;	
	Ritenuto di dover disciplinare le relazioni tra ATS e ASST	
	mediante la sottoscrizione della presente convenzione,	
	disciplinandole attività e l'utilizzo degli applicativi informatici	
	di supporto;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Oggetto	
		Pagina 5 di 13

	La presente convenzione regola i reciproci rapporti tra ATS e	
	ASST conseguentemente al passaggio in ASST delle funzioni	
	affendenti al Dipartimento delle Cure Primarie, così come	
	dettagliate negli allegati 1 e 2. In relazione alle prestazioni di	
	cui all'allegato 1, a garanzia della continuità istituzionale delle	
	attività, il presente accordo disciplina la regolamentazione dei	
	rapporti tra ATS e ASST in materia di gestione delle attività ed	
	utilizzo degli applicativi informatici oggetto di passaggio da	
	ATS ad ASST, come dettagliate nell'allegata scheda tecnica	
	(allegato2).	
	ART. 2 - Rapporti giuridici	
	Per il funzionamento delle attività di cui all'allegato 1, i servizi	
	di ATS/ASST si raccordano con i Direttori delle strutture di	
	referimento. Eventuali modifiche/integrazioni agli articolati	
	saranno concordate dalle Parti e recepite con specifico atto.	
	Art. 3 – Modalità operative di svolgimento dell'attività e	
	monitoraggio della convenzione	
	ATS provvederà a fornire le linee di indirizzo e le indicazioni	
	per lo svolgimento delle attività e, quando necessario,	
	assicurerà le opportune forme di aggiornamento verso gli	
	operatori di ASST coinvolti, di concerto con i referenti delle	
	linee di attività di cui al periodo successivo.	
	Al fine di assicurare la piena operatività delle attività oggetto	
	del presente accordo, ATS e ASST individuano rispettivamente	
		Pagina 6 di 13

	le seguenti strutture e dirigenti di riferimento: per ATS i	
	Direttori delle strutture di cui all'allegato1 o propri delegati e,	
	per ASST, il Direttore della S.C. Cure Primarie o suo delegato.	
	Art. 4 – Oneri della convenzione	
	I costi per l'assistenza e manutenzione dei moduli applicativi	
	per l'anno 2025 sono pari a complessivi € 29.910,00 per le	
	ASST la quota pro capite ammonta a € 9.970,00.	
	Eventuali interventi per servizi di assistenza e manutenzione	
	straordinaria saranno gestiti a chiamata, da concordare con il	
	Servizio Informatico Aziendale di ATS, al costo di € 600,00	
	oltre IVA a giornata.	
	Art. 5 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati	
	personali necessari alla stipula ed esecuzione del presente	
	Accordo nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito	
	anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.	
	Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza	
	delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di	
	Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e	
	definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno	
	specifico Accordo di Contitolarità (Allegato 3), che definisce	
	nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito	
	all'osservanza del GDPR.	
		Pagina 7 di 13

	Art. 6 – Clausole di legalità	
	Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il	
	contenuto:	
	del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato	
	dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, recante disposizioni	
	in materia di codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici e dei codici di comportamento aziendali;	
	delle misure di prevenzione contenute nel Piano	
	Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato	
	sui rispettivi siti web alla sezione dedicata	
	all'Amministrazione trasparente;	
	e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto	
	convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi	
	contenute.	
	La violazione del Codice di comportamento comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto	
	al risarcimento del danno per la lesione della propria	
	immagine ed onorabilità.	
	Art. 7 - Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 sino al	
	31/12/2026.	
	Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso in qualunque	
	momento, fermo restando che la convenzione si intenderà	
		Pagina 8 di 13

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti
contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

ATS dell'Insubria

ASST dei Sette Laghi

Il Direttore Generale

Responsabile f.f. della S.C.

(Dott. Salvatore Gioia)

Gestione Acquisti

(Ing. Francesco Fontana)

Relativamente a tutti i punti sopra elencati: caricamento dei
dati su specifico server messo a disposizione da ARIA Spa per
renderli fruibili alla ASST.

STRUTTURE COMPETENTI: S.C. GESTIONE FLUSSI

INFORMATIVI E DWH, S.C. SERVIZIO FARMACEUTICO

1. Elaborazione semestrale, con rilascio sulla base dei dati più recenti disponibili, di indicatori (livello ASST, Distretti) relativi ai consumi di Assistenza Farmaceutica Territoriale:
a. per ATC fino al V livello, con focus su farmaci biosimiliari e farmaci a brevetto scaduto,
b. nell'ambito di classi terapeutiche a maggiore interesse per spesa e/o prescrizione anche sulla base di specifiche indicazioni regionali o nazionali;
c. con specifico focus sul consumo di antibiotici sul territorio;

2. Individuazione dei medici con profili prescrittivi anomali
(iperprescrittori) identificati dalla risultanza dell'
applicazione dei seguenti criteri:

a. Criterio principale: scostamento della spesa procapite
pesata $\geq$ al 40% rispetto al valore medio di ATS per i
MAP, e $\geq$ al 50% rispetto al valore medio di ATS per i
PDE.

b. Criterio aggiuntivo: (in analogia a quanto applicato negli anni dalla Corte dei Conti): scostamento della spesa per

ALLEGATO 2 - CONV CURE PRIMARIE 12122024									
	Allegato 2								
	FABBISOGNI INFORMATICI / ACCESSO A SOFTWARE APPLICATIVI / MODALITA PREVISTA PER IL PASSAGGIO DATI <i>STRUTTURA ATS COMPETENTE: S.C.SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE</i>								
	DESCRIZIONE FUNZIONE	Tipologia Software attualmente in uso	SW APPLICATIVO attualmente in uso	Attuale ditta fonitrice	Modalità prevista per passaggio dati ATS -> ASST	Attività ATS previste dal 01/01/2025	Attività ASST previste dal 01/01/2025	Aggiornamento ASST al 31/12/2024	Necesità di prosecuzione fino al 31/12/2026
1	Estrazione rendicontazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con riferimento alle voci per prestazioni (PIPP, ADI, ADP, Bilanci di Salute, APA, ecc.) da inserire nel portale regionale Pa.Me. Estrazioni necessarie al pagamento dei medici in base alle prestazioni erogate e al monitoraggio dei progetti regionali (DGR 717/2023)	Portale WEB su internet	Health Portal	Tekne	Download e Upload da portale internet	ATS continuerà a mantenere attivo l'applicativo anche al fine dell'utilizzo da parte delle ASST	ASST utilizzerà il SW Health Portal fornito da ATS. ASST è dotata della propria utenza di amministratore/supervisore in grado di gestire l'attivazione/disattivazione dei propri utenti e dei relativi ruoli (si tenga presente che tale software è già in utilizzo alle ASST che, da Aprile 2023, autorizzano le pratiche di ADI/ADP dei medici e pediatri).	Nelle more dell'implementazione di SGGT, ASST utilizzerà il SW Health Portal fornito da ATS. ASST è dotata della propria utenza di amministratore/supervisore in grado di gestire l'attivazione/disattivazione dei propri utenti e dei relativi ruoli (si tenga presente che tale software è già in utilizzo alle ASST che, da Aprile 2023, autorizzano le pratiche di ADI/ADP dei medici e pediatri).	Le ASST dovranno rendersi indipendenti con uso di un proprio applicativo entro il 31/12/2025, indipendentemente dalla disponibilità di SGGT
2	Elaborazioni, analisi e predisposizione report/documenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - dati per svolgimento di progetti (Governo Clinico, Fondi Residui, Obiettivi AFT, Sorveglianza Domiciliare); - dati per Campagne Vaccinali o di Screening; Scheda Medico e dati di consumo/spesa. Pubblicazione degli stessi sul Portale Medici (nelle rispettive aree private dedicate ai singoli medici)	Portale web per reportistica e comunicazioni	Portale sanitario	Reply SpA	Accesso al portale medico da parte dei singoli medici	ATS garantirà il caricamento dei dati su specifico server messo a disposizione da ARIA SpA per renderli fruibili alla ASST.			SI
3	Produzione di elaborazioni, analisi, predisposizione di ulteriori specifici report e trasmissione degli stessi ai Dipartimenti Cure Primarie delle ASST	Portale per reportistica e comunicazioni	DWH ATS / Strumenti di office automation	ATS	Specifiche cartella ATS su cloud (Microsoft) condivise con ASST	ATS manterrà attive le cartelle condivise con ASST necessarie al relativo scambio dati	Utenti selezionati di ASST potranno accedervi per la consultazione della documentazione di competenza	In considerazione delle attività di elaborazione disciplinate nell'all. 1, si ritiene debba continuare ad essere garantito uno spazio in cloud per lo scambio di dati. Per quanto riguarda l'elaborazione e il caricamento dei dati si rimanda all'allegato 1.	SI
4	<u>Altri applicativi in uso a valenza regionale/ministeriale - 1</u> Gestione fatturazione cure di altissima specializzazione all'estero: Portale TECAS - Portale web regionale (ARIA) Gestione fatturazione attiva/passiva Paesi convenzionati: Portale web ASPE-UE - Portale ministeriale Piattaforma di interscambio documentale tra Paesi Convenzionati per verifica copertura sanitaria assistiti:Portale web RIINA - Portale web ministeriale	Portale WEB	Portali vari istituzionali	SW-house varie	Download e Upload dai relativi portali internet il cui accesso è a livello di credenziale nominale di utente ASST	ATS non disabiliterà le credenziali di accesso ai singoli portali associate al personale transitato in ASST.	L'ASST continuerà ad utilizzare le attuali credenziali di accesso; quanto prima, ove necessario, aggiornando i riferimenti mail associati alle stesse. Le stesse procederanno ad abilitare le nuove utenze che si renderanno eventualmente necessarie.	Per quanto riguarda gli applicativi relativi alla fatturazione/gestione delle pratiche di mobilità passiva e attiva, la competenza è rimasta in ATS. Le ASST hanno il compito di caricare nel portale ASPE-UE le richieste di assistenza all'estero con relativi pareri del Centro di Riferimento.	SI

5	<u>Altri applicativi in uso a valenza regionale/ministeriale - 2</u> Assegnazione vaccini ai medici per il ritiro in DPC degli stessi - Il portale Web Care è già abilitato alle ASST poiché tutti gli uffici protesica vi accedono per caricare i piani terapeutici di protesica minore dei cittadini aventi diritto.	Portale WEB CARE	ali vari istituzioni	SW-house varie	Download e Upload dai relativi portali internet il cui accesso è a livello di credenziale nominale di utente ASST	ATS non disabilerà le credenziali di accesso ai singoli portali associate al personale transitato in ASST.	L'ASST continuerà ad utilizzare le attuali credenziali di accesso; quanto prima, ove necessario, aggiornando i riferimenti mail associati alle stesse. Le stesse procederanno ad abilitare le nuove utenze che si renderanno eventualmente necessarie.		SI
---	--	------------------	----------------------	----------------	---	--	---	--	----

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE
CURE PRIMARIE**

TRA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA (di seguito "ATS" o "Contitolare del trattamento"), con sede legale in Varese, Via O. Rossi n. 9, P.IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale Dr. Salvatore Gioia,

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI (di seguito "ASST" o "Contitolare del trattamento"), con sede legale in Viale Borri n. 57, P.IVA 03510050127, nella persona del Responsabile f.f. della S.C. Gestione Acquisti – Ing. Francesco Fontana;

PREMESSO CHE

- A. Le Parti hanno attivato una Convenzione, avente ad oggetto la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al dipartimento delle cure primarie;
- B. L'espletamento dell'attività descritta all'interno della Convenzione tra le Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- C. I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento;
- D. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento che condizionano il trattamento in questione;
- E. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;

- F. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- G. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- H. Con il presente accordo (di seguito l'Accordo), la Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- I. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art.1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione delle attività afferenti al Dipartimento di Cure Primarie durante il periodo transitorio di trasferimento delle stesse attività all'ASST
- Gestione dei dati del personale dipendente dell'ATS e dell'ASST

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione delle attività afferenti al Dipartimento di Cure Primarie durante il periodo transitorio di trasferimento delle stesse attività all'ASST
Finalità del trattamento	Gestione amministrativa distrettuale/territoriale MMG, PLS e MCA (verifica ADI, ADP, PIPP, attività prescrittiva - attuazione AIA – turni MCA e gestione postazioni)
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività di tirocinio); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rilevare lo stato di salute).
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità asimmetrica: ATS determina i mezzi; l'ASST determina le finalità.
Attività dei contitolari	ATS: elaborazione dei dati personali delle attività di cui all'allegato 1 e gestione, manutenzione assistenza e aggiornamento degli applicativi di cui allegato 2. ASST: gestione dei dati al fine di dare continuità alle cure primarie di cui alla Legge Regionale 21/22 (Gestione amministrativa distrettuale/territoriale MMG, PLS e MCA)
Natura del trattamento	<i>Raccolta, registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la cancellazione.</i>
Categorie di interessati	<i>MMG/ PLS/ Persone dipendente/assistiti</i>
Durata del trattamento	<i>Fino all'esaurimento del periodo transitorio per raggiungere le finalità concordate dalle parti (passaggio delle cure primarie)</i>

Informativa da realizzare	ATS e ASST predisporranno congiuntamente le informative da mettere a disposizione degli interessati
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	L'ASST che è il soggetto che ha contatto diretto con gli interessati.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

Trattamento	Gestione dei dati del personale dipendente dell'ATS e dell'ASST
Finalità del trattamento	Gestione dei dati del personale dipendente impiegato per l'espletamento delle attività riguardanti le cure primarie
Tipologia di dati	Dati personali comuni (Nome, Cognome, , email)
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità
Natura del trattamento	<i>Raccolta, registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la cancellazione</i>
Categorie di interessati	<i>Personale dipendente dell'ATS e dell'ASST</i>
Durata del trattamento	<i>Fino all'esaurimento del periodo transitorio per raggiungere le finalità concordate dalle parti (passaggio delle cure primarie)</i>
Informativa da realizzare	ATS e ASST predisporranno congiuntamente le informative da mettere a disposizione dell'interessato

Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Ogni singolo contitolare riguardo al proprio dipendente
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Ogni singolo contitolare riguardo al proprio dipendente
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle Parti medesime.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC (protocollo@pec.ats-insubria.it; protocollo@pec.asst-settelaghi.it) all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i

termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

9.1. Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica, attraverso i rispettivi siti istituzionali.

10. RISOLUZIONE

10.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non proseguibile il rapporto.

10.2. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di **n. 3 mesi** al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

10.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione in essere tra le Parti.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

11.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

11.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

11.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Il Contitolare del trattamento

ATS DELL'INSUBRIA

Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

Il Contitolare del trattamento

ASST DEI SETTE LAGHI

Responsabile f.f. della S.C. Gestione Acquisti

Ing. Francesco Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate



Determinazione Dirigenziale n. **699** del **18/04/2025**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ATS INSUBRIA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI
AL DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021 PER
IL PERIODO PER IL PERIODO DAL 1.1.2025 AL 31.12.2026 IMPORTO
COMPLESSIVO € 12.163,40.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 22/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

De Filippo Walter - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco - Direttore F. F. S.C. GESTIONE ACQUISTI

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: De Filippo Walter